

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 346 DEL 10/03/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DEL VENETO ETS PER LA FORNITURA E IL PROCUREMENT DI TESSUTI OMOLOGHI. RITORNO DELIBERATIVO CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 31/12/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 362/23

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con deliberazione n. 2180 del 10/12/2021 e successiva n. 2179 del 29/12/2022, questa Azienda U.L.SS. ha approvato la convenzione per la fornitura e il procurement di tessuti omologhi con la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto Onlus con sede in Treviso, Piazzale Ospedale n. 1, con decorrenza dal 5/12/2022 e fino al 31/12/2024.

Con nota prot. 21245 del 27/02/2023 agli atti, la Fondazione ha fatto pervenire una nota di comunicazione di nuova ragione sociale della medesima, da Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto Onlus a Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, avvenuta per effetto della conclusione del procedimento di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la modifica della ragione sociale della Fondazione da “Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto Onlus” a “Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS” si propone di prendere atto della variazione della ragione sociale suddetta, come aggiornata per poi procedere alla sottoscrizione del disciplinare allegato parte integrante del presente atto”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, il nuovo testo della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione “Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS” per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi alle condizioni e termini di cui al disciplinare allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di confermare il tariffario della Fondazione di cui alla deliberazione n. 2179 del 29/12/2022 e la stima dei costi di cui alla deliberazione n. 2180 del 10/12/2021;
3. di approvare i reciproci atti di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati allegati alla convenzione di cui al punto 1 e alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2 e 3);
4. di procedere ad una nuova sottoscrizione del testo della Convenzione corretto così come indicato al precedente punto 1;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LA FORNITURA E IL PROCUREMENT DI TESSUTI

OMOLOGHI

Tra

Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, con sede in 31100 Treviso – Via dell’Ospedale, n. 3 c.f. – p.i. 04478760269 legalmente rappresentata, per questo atto, dal Presidente, dr. Giuseppe di Falco e di seguito denominata “Fondazione”

e

L'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 CAP 36100 Vicenza (VI), codice fiscale e partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata “Azienda U.L.SS.”,

PREMESSO CHE:

- La Fondazione è dedicata al coordinamento generale di rete e alla selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di tessuti omologhi (*homograft* cardiaci, tessuti vascolari, membrana amniotica e tessuti muscolo scheletrici) e ha adottato un sistema certificato di procedure per le operazioni di raccolta, processazione, conservazione e distribuzione dei tessuti omologhi, in conformità alle specifiche linee guida nazionali;
- Con deliberazione n. 1787 del 20/11/2019 l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, stipulava con la Fondazione una convenzione per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi, di durata triennale e con scadenza al 31/12/2021;
- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al rinnovo triennale della convenzione,

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

-Art. 1 - Oggetto

	La Fondazione si impegna a fornire all'Azienda U.L.SS., su richiesta delle Unità	
	Operative di quest'ultima e all'uopo autorizzate, tessuti omologhi idonei al	
	trapianto/impianto nei limiti della disponibilità e come da tariffario vigente allegato	
	(all. 1), secondo le formalità di richiesta di cui al successivo art. 2.	
	Il tessuto omologo inviato per il trapianto/impianto sarà accompagnato da	
	certificazione che lo garantisce idoneo all'impiego clinico.	
	-Art. 2 – Criteri di richiesta.	
	La richiesta di tessuti omologhi per trapianto/impianto dovrà essere inoltrata alla	
	Fondazione con la maggiore tempestività possibile, alla mail info@fbtv-treviso.org o	
	altro mezzo previsto dalla stessa, utilizzando la modulistica di richiesta fornita dalla	
	Fondazione. La richiesta deve essere munita delle autorizzazioni sanitaria ed	
	amministrativa che la convalidino e che ne determinino l'esecutività. In assenza delle	
	citte autorizzazioni la richiesta non sarà evasa.	
	In caso di indisponibilità da parte della Fondazione dei tessuti omologhi richiesti per	
	trapianto/impianto, l'Azienda U.L.SS. potrà liberamente rivolgersi ad altre strutture	
	per la fornitura.	
	-Art. 3 – Costi e spese.	
	Il rimborso spese per ciascun tessuto omologo idoneo al trapianto/impianto fornito	
	dalla Fondazione è stabilito sulla base del tariffario da questa adottato a partire dal	
	05/12/2022 e comunicato con lettera Prot. 247 in data 01/12/2022.	
	Eventuali variazioni delle tariffe, successivamente deliberate dalla Fondazione,	
	verranno tempestivamente comunicate all'Azienda U.L.SS. che dovrà esprimere il	
	proprio parere favorevole alle modifiche.	
	Rimangono a carico della struttura richiedente le spese di trasporto ordinario ed in	
	urgenza dalla Fondazione all'Unità Operativa di destinazione dei tessuti omologhi	

	idonei all'impiego clinico. Detto trasporto avverrà per mezzo di corriere selezionato.	
	Nel caso in cui il tessuto omologo già consegnato non fosse più di necessità per l'Unità Operativa richiedente, dovrà esserne fatta richiesta scritta di restituzione alla Fondazione. La restituzione potrà avvenire soltanto previa autorizzazione scritta da parte della Fondazione e dovrà essere eseguita con modalità tecniche indicate dalla stessa e tali da preservare l'integrità e la funzionalità del tessuto, pena l'addebito dello stesso. I costi inerenti la restituzione saranno in ogni caso a carico dell'Unità Operativa che procede alla restituzione.	
	Ad intervento eseguito, il chirurgo utilizzatore dovrà compilare ed inviare alla mail info@fbtv-treviso.org (o con altre modalità introdotte da FBTV) la "scheda di rintracciabilità", riportante l'utilizzo del tessuto e i dati del ricevente, nel rispetto della normativa vigente, sezione G "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuto a scopo di trapianto" documento tecnico Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti 66/CSR seduta 8 marzo 2018.	
	-Art. 4 – Garanzia reintegro tessuti.	
	In caso di scoppio precoce del tessuto, adeguatamente documentate e non avvenuto per responsabilità del richiedente, il tessuto omologo per il re-intervento sarà fornito tempestivamente e senza addebito dei relativi costi.	
	- Art. 5 – Gestione della Convenzione.	
	Ogni comunicazione tra le parti e riguardante la presente Convenzione dovrà essere indirizzata come segue:	
	- aspetti clinici, controversie e Codice Etico:	

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto
Dott. Alberto Momoli – UOC Ortopedia Vicenza	Dott.ssa Diletta Trojan – Direttore
Tel. + 39 0444 752821	Tel. +39 0422 322951
Email: segreteria.ortopedia@aulss8.veneto.it	Email. dtrojan@fbtv-treviso.org
Dott. Miraldo Colombini – UOC Ortopedia Arzignano	
Tel. + 39 0444 479535	
Email: segreteria.ortopedia.arz@aulss8.veneto.it	
Dott. Vincenzo Furfaro – UOC Ortopedia Valdagno	
Tel. + 39 0445 484756	
email: segreteria.ortopedia.valdagno@aulss8.veneto.it	
Dott. Domenico Milite – UOC Chirurgia Vascolare	
Vicenza	
Tel. + 39 0444 752565	
Email: segreteria.chirvascolare@aulss8.veneto.it	
Dott. Lorenzo Volpin – UOC Neurochirurgia	
Tel. + 39 0444 753826	
Email: segreteria.neurochirurgia@aulss8.veneto.it	
Dott. Oscar Banzato – UOC Chirurgia Generale 2	
Noventa Vicentina	
Tel. + 39 0444 755696	
Email chirurgia.noventa@aulss8.veneto.it	

- Programmazione degli interventi, distribuzione di tessuti:

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto
Sig.ra Greta Marzari – Gruppo Operatorio Ortopedia	Dott.ssa Elisa Cogliati Tel +39 0422 322958
Vicenza Tel. + 39 0444 753700	Email: ecogliati@fbtv-treviso.org

	Sig.ra Luana Collufio – Coordinatore Ortopedia	
	Arzignano Tel. + 39 0444 479534	
	Sig.ra Santolin Stefania – Gruppo Operatorio	
	Valdagno Tel. +39 0445 484560	
	Sig. Michele Volpin – Gruppo Operatorio Chirurgia	
	Vascolare Tel. +39 0444 754134	
	Sig.ra Roberta Dalla Fontana – UOC Neurochirurgia	
	Tel. +39 0444 753826	
	Sig.ra De Mori Donatella - Gruppo Operatorio	
	Noventa Vicentina Tel. + 39 0444 755830	

- Aspetti amministrativi

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto
--------------------------	---

Nicole Giudice – Ufficio Marketing e Fatturazione	Dott. Piercarlo La Torre – Segretario
Tel. + 39 0444 757163	Generale Tel +39 0422 328311
e-mail: nicole.giudice@aulss8.veneto.i	e-mail platorre@fbtv-treviso.org

-Art. 6 – Modalità di pagamento.

L’Azienda U.L.SS. si impegna ad evadere i rimborsi dovuti alla Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura, con le modalità indicate nelle fatture stesse (bonifico bancario: Iban IT43 L030 6912 0801 0000 0016 630– presso Intesa Sanpaolo Treviso). In caso di ritardato o mancato pagamento, decorreranno gli interessi di mora da calcolare nella misura del saggio legale.

-Art 7 – Attività di promozione e collaborazione scientifica.

L'Azienda U.L.SS., riconosciuto l'alto valore sociale e scientifico dell'atto di donazione di tessuti omologhi a scopo di trapianto/impianto, si impegna a collaborare, con tutto il proprio personale sanitario, alla promozione e allo sviluppo delle relative attività di prelievo, anche mantenendo e sviluppando rapporti di carattere scientifico con la Fondazione.

-Art. 8 – Procurement dei tessuti.

L'Azienda U.L.SS. si impegna a realizzare il *procurement* dei tessuti omologhi da vivente e cadavere, secondo le modalità previste dalle procedure operative della Fondazione.

Compete al personale sanitario della predetta Azienda U.L.SS. prendere i necessari contatti con i donatori o i familiari del donatore legittimati ad esprimere il consenso, ottenerne il consenso ed osservare le disposizioni in tema di prelievi.

A- Per l'acquisizione di tessuti da donatore vivente, la Fondazione fornisce gratuitamente, su richiesta delle Unità Operative dell'azienda U.L.SS. richiedente, gli appositi contenitori idonei per il trasporto dei tessuti prelevati. Ogni tessuto omologo prelevato presso l'Azienda U.L.SS. dovrà essere accompagnato dall'anamnesi del donatore, da provette di sangue con anticoagulanti del donatore e dai referti sierologici già eseguiti. Diversa procedura o standard operativo potrà essere adattata da FBTV per adeguarsi a mutamenti che dovessero intervenire nella normativa di riferimento; in tali casi la diversa procedura o standard operativo verrà portata a conoscenza della Struttura Sanitaria convenzionata e subordinata ad approvazione scritta della stessa. Rimangono a carico della Fondazione le spese di trasporto dall'Ospedale mittente alla sede della Fondazione stessa dei tessuti omologhi

prelevati e confezionati. Detto trasporto avverrà a mezzo corriere selezionato dalla Fondazione o con altre modalità da definire in accordo tra le parti.

B- Per l'acquisizione di tessuti da cadavere, l'Azienda U.L.SS. s'impegna a segnalare il potenziale donatore alla Fondazione, a raccogliere l'anamnesi e a effettuare i prelievi di sangue, secondo la procedura richiamata in premessa, al fine di permetterne il prelievo. Accertata l'idoneità del donatore, la Fondazione si renderà disponibile al prelievo dei tessuti *in loco* con propria equipe, che potrà essere supportata o vicariata da idoneo personale a ciò autorizzato dall'Azienda U.L.SS. medesima. Tutte le spese sostenute dall'equipe della Fondazione, inerenti e conseguenti l'attività di prelievo di cui al presente articolo, debitamente autorizzate e documentate, saranno a carico della Fondazione stessa, beneficiaria dell'attività di *procurement*.

-Art. 9 – Durata.

La presente Convenzione decorre dal 05/12/2022 e sarà comunque valida fino al 31/12/2024.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di 90 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

Per le forniture di tessuti omologhi effettuate prima della sottoscrizione della presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che saranno applicate le tariffe deliberate al tempo delle singole forniture di riferimento, nonché le restanti condizioni qui stabilite, comprese quelle di pagamento.

-Art. 10 – Integrazioni successive.

Le parti convengono che, secondo necessità, questa convenzione base potrà essere integrata da successivi allegati che faranno parte integrante della medesima e che

	saranno riferiti all'attività di raccolta, di conservazione e di distribuzione di specifici	
	tessuti (ad esempio: tessuti cardio-vascolari, oppure tessuti osteo-tendinei, eccetera).	
	In questo caso, gli allegati regoleranno le specificità operative relative ai singoli	
	tessuti omologhi a cui faranno riferimento, rinviando la parte generale al presente	
	testo.	
	-Articolo 11 – Tutale della privacy e trattamento dati.	
	Le parti convengono che la Fondazione e l'Azienda U.L.SS., nella qualità di Titolari	
	del trattamento dei dati, rispettivamente dei pazienti donatori l'una, e dei pazienti	
	riceventi l'altra, provvederanno con atto separato a nominarsi reciprocamente	
	Responsabili del trattamento dei dati come previsto dall'art. 28 Reg. EU 679/2016	
	relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali.	
	- Art. 12 – Responsabilità.	
	La Fondazione assicura che i tessuti forniti all'Azienda U.L.SS. provengono da	
	donazioni ai sensi della vigente normativa e sono distribuiti da Fondazione nei limiti	
	della disponibilità, secondo criteri equi e trasparenti, senza distinzione di genere,	
	religione, appartenenza nazionale, credo, colore, in accordo con le proprie procedure	
	operative, le linee guida del Centro Nazionale Trapianti, le norme italiane ed europee.	
	La Fondazione si impegna ad eseguire un'accurata ed attenta valutazione sull'idoneità	
	del donatore basata sullo stato clinico e fisico, sulla storia medica e sociale e sui	
	risultati degli esami sierologici effettuati sui donatori. I tessuti sono accompagnati	
	dalla certificazione attestante l'idoneità all'utilizzo e comprovante l'avvenuta	
	selezione del donatore, volta a ridurre il rischio di patologie trasmissibili mediante il	
	trapianto.	
	Art. 13 – Registrazione ed imposta di bollo.	

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 14 – Risoluzione amichevole e foro competente.

Le parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione e a proposito della presente convenzione entro un termine massimo di 30 giorni.

In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

Fondazione Banca dei Tessuti

Il Direttore Generale dell'Azienda

del Veneto ETS

U.L.SS. n. 8 Berica

(dott. Giuseppe di Falco)

(dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti specificamente sottoscrivono le clausole di cui agli articoli 9,12 e 14.

Fondazione Banca dei Tessuti

Il Direttore Generale dell'Azienda

del Veneto ETS

U.L.SS. n. 8 Berica

(dott. Giuseppe Di Falco)

(dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

**Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il vigente **Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali** (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che *"Nell'ambito della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili "esterni" del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)"*;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

Denominazione Ente	Sede		Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)
Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS	31100 -Treviso	Piazzale Ospedale, 1	Fornitura e <i>procurement</i> di tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto.

NOMINA

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *"particolari categorie di dati"* ai sensi dell'art. 9 del GDPR)

esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta

l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Vicenza-Treviso, _____

Il Titolare
(*dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina*)

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(*dr. Giuseppe Di Falco*)

**Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

La Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, con sede legale in Treviso in via dell'Ospedale n. 3, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Giuseppe Di Falco, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra la Fondazione Banca dei tessuti del Veneto ETS e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

<i>Denominazione Ente</i>	<i>Sede</i>		<i>Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)</i>
Aulss 8 Berica	36100 - Vicenza	Viale Rodolfi, 37	Richiesta/Utilizzo procurement di tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto.

NOMINA

l'Ente quale *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta.

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *"particolari categorie di dati"* ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare alla Fondazione il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla

base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Treviso-Vicenza, _____

Il Titolare
(*dott. Giuseppe Di Falco*)

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(*dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina*)
